

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 03/06/2004 n. 5185

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

L'art. 75, comma 1, lett. f), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. stabilisce l'esclusione dalle gare delle imprese "che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara". Pertanto, laddove non vi sia corrispondenza tra il soggetto che ha bandito la gara e quello che ha subito gli effetti della "grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati" precedentemente, non si rientra nell'ipotesi disciplinata dalla norma richiamata (fattispecie relativa a diversi compartimenti Anas). In astratto, la risoluzione ex art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. di un precedente rapporto costituisce valido presupposto per l'applicazione dell'art. 75, comma 1, lett. f), del medesimo regolamento - utili elementi di valutazione, al riguardo, sono contenuti nelle determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 16/23 del 5 dicembre 2001 e n. 13 del 15 dicembre 2003 -, ma, in concreto, devono essere considerate tutte le circostanze che inducono a concludere per l'inaffidabilità dell'impresa, prime tra tutte, le contestazioni relative all'applicabilità del citato art. 119.